

Codice A1604A

D.D. 20 ottobre 2015, n. 461

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili denominate "Murcin" (S3) e "Panada" (S4), ubicate nel Comune di Boves (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Boves (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 19 giugno 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili denominate "Murcin" (S3) e "Panada" (S4), ubicate, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 288 ("Murcin") e n. 290 ("Panada") del foglio di mappa n. 27, censiti al C.T. del medesimo Comune di Boves.

La sorgente *Panada* si trova nei pressi dell'omonima località immediatamente a valle della strada vicinale ad una quota di 756 metri s.l.m..

L'accesso all'opera è possibile attraverso un edificio in c.a. a base quadrata con lato esterno di 1,55 metri ed altezza complessiva di 2,40 metri; al di sotto del casotto c'è un pozzo di discesa che porta a -4,00 m dal p.c. percorribile per mezzo dei pioli di una scala ancorati nel muro. Raggiunto il fondo c'è un'ampia galleria lunga circa 4,00 metri al cui fondo è presente l'opera di presa costituita da una vasca formata da pareti in calcestruzzo da un lato ed il substrato roccioso dall'altro. L'emergenza avviene proprio all'interno del substrato.

All'interno della vasca di raccolta sono presenti due tubazioni di presa che portano l'acqua alla vasca VR5.

La sorgente *Murcin* si trova più a monte rispetto alla sorgente *Panada* a circa 275 metri di distanza in direzione S/SE ad una quota di 815 metri s.l.m..

L'opera di presa è costituita da una galleria drenante lunga 14,00 metri circa per un'altezza media di 1,50 metri alla quale è possibile accedere da una porta di accesso incastonata tra muri in cemento armato. Lo sviluppo della galleria è da E-NE verso W-SW e risulta scavata in roccia con pareti rivestite in pietrame, soffitto a volta in cemento armato e fondo in calcestruzzo.

Alla testa della galleria al vertice occidentale e lungo il suo intero sviluppo sono presenti delle cavità nel rivestimento in pietrame che permettono l'ingresso dell'acqua sorgiva. L'acqua viene raccolta sul fondo della galleria leggermente concavo verso il basso e scorre verso delle vasche di raccolta presenti a circa 2,50 metri di distanza dall'ingresso. Nella vasca di raccolta vengono anche convogliate delle acque che emergono in una cavità presente nei pressi dell'ingresso sul lato meridionale della galleria.

Il sistema di raccolta è costituito da tre vasche e l'acqua entra nella prima, sfiora nella seconda e successivamente nella terza e più ampia da dove si incanala nelle tubazioni di collegamento in direzione della vasca *Panada* VR5.

Le acque delle sorgenti *Murcin* (S3) e *Panada* (S4) vengono convogliate tramite tubazione verso la vasca di raccolta VR5 *Panada* posta poche decine di metri a valle dell'omonima sorgente; dalla vasca parte una tubazione interrata che raggiunge la vasca V6 Cerati, all'interno della quale sono presenti delle vasche poste in sequenza in modo da garantire una prima decantazione delle acque prima di essere immesse nella tubazione che le porta alla vasca V5 Cerati. All'interno dell'opera è anche presente il sistema di clorazione; da quest'ultima vasca parte la rete acquedottistica di distribuzione.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le fonti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di entrambe le sorgenti, considerando come limiti dei manufatti l'estensione delle opere di captazione in profondità;
- zona di rispetto ristretta sorgente *Murcin*, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal lato altimetricamente più basso della zona di tutela assoluta; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto ristretta sorgente *Panada*, di forma trapezoidale, un'apertura laterale rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ampliata in modo da coincidere con il limite del bacino imbrifero sotteso dalla sorgente ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dal lato altimetricamente più basso della stessa zona di tutela assoluta; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*14_01_CR_Rev.00 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Sorgenti Panada e Murcin – Planimetria delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Boves (CN) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 5 marzo 2015.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Cuneo, con nota del 10 giugno 2015 ha evidenziato che l'acqua proveniente dalle sorgenti "*Murcin*" e "*Panada*", nel Comune di Boves, è da considerarsi idonea al consumo umano a condizione da parte del Gestore dell'acquedotto – A.C.D.A. S.p.A. – venga garantito il costante rispetto delle procedure e delle norme tecniche di gestione contenute nella normativa vigente e nel disciplinare di concessione esistente; nella fattispecie, in relazione alla tipologia della falda captata e alla sua vulnerabilità intrinseca, deve essere previsto ed installato un impianto di trattamento mediante almeno disinfezione e filtrazione dell'acqua prima dell'erogazione all'utenza, il cui regolare e costante funzionamento risulta necessario al fine di garantire il mantenimento, nel tempo, delle suddette caratteristiche di potabilità della stessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota dell'11 giugno 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni in merito ai potenziali centri di rischio ed alle misure necessarie alla messa in sicurezza delle attività che interferiscono con l'area di salvaguardia proposta.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una classe di vulnerabilità elevata (Classe A) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti "Murcin" e "Panada" – codice univoco CN-S-10172 – è riconosciuto all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Boves (CN), in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante sorgente, sottoscritto in data 13 aprile 2011 e approvato con la determinazione della Provincia di Cuneo n. 2011/2228 del 17 maggio 2011 (portata massima pari a 3,00 l/s, portata media pari a 2,00 l/s).

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 16 luglio 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti potabili denominate "Murcin" (S3) e "Panada" (S4), ubicate nel Comune di Boves (CN), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità vicinale che collega la *Frazione Cerati* al Colletto del Moro ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con

particolare riguardo alle fosse Imhoff e al relativo sistema di smaltimento a servizio del fabbricato abitato stabilmente in località *T.to Panada* e del fabbricato in fase di ristrutturazione presente nei pressi di *T.to Oliva*, lungo la strada vicinale – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa;

– si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

– l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di ridefinizione dell'area di salvaguardia.

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2011/2228 del 17 maggio 2011 con la quale la Provincia di Cuneo ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante sorgente – sottoscritto in data 13 aprile 2011 – e con il quale riconosce all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Boves (CN), il diritto d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti "*Murcin*" e "*Panada*" – codice univoco CN-S-10172, ubicate nel medesimo Comune (portata massima pari a 3,00 l/s, portata media pari a 2,00 l/s);

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Boves (CN) n. 18 del 5 marzo 2015, di approvazione della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Cuneo, in data 10 giugno 2015 – prot. n. 57268/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Cuneo, in data 11 giugno 2015 – prot. n. 47959;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", in data 19 giugno 2015 – prot. n. 0001172/2015, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
Determina

a) L'area di salvaguardia delle sorgenti potabili denominate “*Muncin*” e “*Panada*”, ubicate nel Comune di Boves (CN), è definita come risulta nell'elaborato “*14_01_CR_Rev.00 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Sorgenti Panada e Murcin – Planimetria delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in classe di vulnerabilità elevata (Classe A), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari è comunque vietato nella zona di rispetto ristretta, mentre potrà essere effettuato, in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di ridefinizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Boves (CN) – Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere nonché l’impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (A.C.D.A. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità vicinale che collega la *Frazione Cerati* al *Colletto del Moro* ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno dell’area medesima;
- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle fosse Imhoff e al relativo sistema di smaltimento a servizio del fabbricato abitato stabilmente in località *T.to Panada* e del fabbricato in fase di ristrutturazione presente nei pressi di *T.to Oliva*, lungo la strada vicinale – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Boves – A.C.D.A. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Boves affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin